Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 3 marzo 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1956 dal pretore di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Querzola Primo di Anselmo.

IL PRETORE

Visto gli atti processuali a carico di Querzola Primo imputato della contravvenzione p. e p. dagli articoli 113 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, 663 del C. P.;

Ritenuto che dal P. M. e dal difensore dell'imputato sia stata sollevata mediante istanza in sede di dibattimento questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma che si assume violata;

Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione;

Ritenuto che la questione proposta, afferente l'addotta inconciliabilità della norma di cui all'art. 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 1931 con la norma di cui all'art. 21 della Costituzione, non possa considerarsi « manifestamente infondata » in quanto pur ritenendosi da questo pretore la natura programmatica dell'art. 21 della Costituzione, non possono essere trascurati i forti argomenti addotti a sostegno di altra giurisprudenza;

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1951. n. 1;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende in attesa della risoluzione di tal quistione pregiudiziale il giudizio in corso.

Monsummano Terme, addì 17 gennaio 1956

Il pretore: Ponzetta

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1956 dal pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Polacci Liliana di Gisberto.

IL PRETORE

Ritenuto che il difensore della imputata ha sollevato questione di legittimità in ordine all'art. 157 terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumendo che detta norma, poichè pone a base del divieto di far ritorno in un dato Comune, un semplice provvedimento amministrativo, viola l'art. 16 della Costituzione della Repubblica italiana, disponendo esso articolo che le limitazioni al diritto del cittadino di soggiornare e circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale possono essere poste solo dalla legge in via generale;

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale, la quale non è, da altro canto, manifestamente infondata;

Ritenuto che la istanza della difesa, pertanto, può essere accolta;

Ritenuto infine che il giudizio va sospeso a tempo indeterminato, e che la natura del reato ed i precedenti penali della imputata non ostano alla concessione del beneficio della libertà provvisoria;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87

sospende

il presente giudizio a tempo indeterminato ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina

altresì, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, all'on. Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Visti gli articoli 277 *e seguenti C. P. P.;*

Concede

a Polacci Liliana il beneficio della libertà provvisoria e ne ordina la immediata scarcerazione, se non detenuta per altra causa.

Il pretore: MASNADI CESARE

(844)

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1956 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Almasio Mario e Bossi Gino.

IL PRETORE

Preso atto dell'istanza avanzata dal difensore degli imputati;

Ritenuta la pregiudizialità della questione proposta nonchè la competenza della Corte Costituzionale a decidere sulla stessa a termini dell'art. 134 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza non è manifestamente infondata e può essere pertanto rimessa alla decisione della Corte Costituzionale;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Sospende

il procedimento e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

Busto Arsizio, addì 27 gennaio 1956

Il pretore: BONGIORNO

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1956 dal pretore di Finale Emilia nel procedimento penale a carico di Messori Liseo di Mario.

IL PRETORE DI FINALE EMILIA

Esaminati gli atti;

Vista la formale istanza presentata il 28 dicembre 1955, dal difensore dell'imputato, di sospendere il procedimento o rimettere gli atti dinanzi alla Corte Costituzionale perchè pronunzi la incostituzionalità dell'ordinanza prefettizia in oggetto e dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, per incompatibilità coi principi stabiliti dagli articoli 21 e 77 della Costituzione;

Ritenuto che la questione sollevata non presenta i requisiti di manifesta infondatezza: infatti se in riferimento all'art. 21 della Costituzione, la disposizione in detto articolo contenuta è ritenuta, e dalla giurisprudenza, della Suprema Corte di carattere programmatico, mentre l'ordinanza prefettizia non vuole ostacolare la diffusione delle idee contenute nei giornali, ma soltanto disciplinarne la vendita e distribuzione, e tuttavia non si è pervenuti a tale decisione senza contrasti; e continuano i giudici minori ad emettere talvolta decisioni difformi;

Inoltre la difesa ravvisa, probabilmente questa volta con maggiore infondatezza, contrasto tra il principio dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza e quello dell'art. 77 della Costituzione;

Considerato che in ogni caso la risoluzione di dette questioni è di competenza della Corte Costituzionale, non ancora pronunciatasi in merito;

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina

la sospensione del procedimento, e la rimissione immediata degli atti alla Corte Costituzionale, onde stabilire la legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza vigente e dell'ordinanza 16 aprile 1950 del Prefetto di Modena in confronto dell'art. 77 dello Statuto;*

b) *dell'ordinanza predetta del Prefetto di Modena in confronto dell'art. 21 della Costituzione.*

Manda al cancelliere di dare corso immediato alle ulteriori incombenze stabilite dalla legge.

Finale Emilia, addì 12 gennaio 1956

Il pretore: MANCIOTTI

(846)

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1956 dal pretore di Messina nel procedimento penale a carico di Certo Giovanni di Domenico.

IL PRETORE

Ritenuto che con la istanza che precede, la difesa dell'imputato solleva una questione di legittimità costituzionale perchè la disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, che conferisce alla Autorità di pubblica sicurezza il potere di rimpatriare un cittadino con foglio di via obbligatorio e di vietare allo stesso di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza la preventiva autorizzazione, violerebbe le disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 della Costituzione della Repubblica, le quali invece sanciscono la inviolabilità della libertà personale, con esclusione di qualsiasi restrizione, se non per atto motivato dalla Autorità giudiziaria ed il diritto del cittadino di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale;

Ritenuto che il giudizio non può essere definito, indipendentemente dalla risoluzione della questione, mancando allo stato elementi che autorizzino la assoluzione dell'imputato;

Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata potendo il precetto legislativo denunziato, per la sua lettera, essere ritenuto in contrasto con le nuove disposizioni contenute nella legge fondamentale dello Stato in materia di diritti e doveri del cittadino, così da potersi dubitare della legittimità costituzionale del processo stesso;

Ritenuto che competente a giudicare è la Corte Costituzionale ed il processo deve essere sospeso;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di legge per la concessione della libertà provvisoria dell'imputato;

Visti gli articoli 157 della legge di pubblica sicurezza; 13, 16, 134, 137 della Costituzione; 1° della legge 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 277 del c.p.p.; 11 e seguenti della legge 18 giugno 1955, n. 517;

Dispone

la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del processo.

Concede la libertà provvisoria allo imputato.

Il pretore: RAGONESE

(849)

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1956 dal pretore di Savona nel procedimento penale a carico di Cogotti Emilio.

IL PRETORE

Ritenuto che la questione sulla illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo unico della legge di pubblica sicurezza in relazione all'art. 16 della Carta Costituzionale non appare manifestamente infondata, malgrado il prevalente orientamento della giurisprudenza;

Ordina

sospendersi il procedimento penale a carico di Cogotti Emilio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla eccezione sollevata.

Il consigliere dirigente: GENTA

(843)

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1956 dal pretore di Poppi nel procedimento penale a carico di Bernardini Luigi fu Guido.

IL PRETORE

Ritenuto che la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza in relazione agli articoli 1, 76, 77 della Costituzione stessa;

Ritenuto che non possa il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto che in questa per lo meno controversa materia risponda ad un superiore interesse di giustizia sollecitare e ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale, ora funzionante, un definitivo giudizio circa la legittimità costituzionale della norma;

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Poppi, addì 8 febbraio 1956

Il pretore: DOVERI

(848)

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1956 dal pretore di Messina nel procedimento penale a carico di Terranova Giuseppa di Giovanni.

IL PRETORE

Ritenuto che, con istanza che precede, la difesa dell'imputato solleva una questione di legittimità costituzionale perchè la disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, che conferisce alla Autorità di pubblica sicurezza il potere di rimpatriare un cittadino con foglio di via obbligatorio e di vietare allo stesso di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza la preventiva autorizzazione, violerebbe le disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 della Costituzione della Repubblica, le quali invece sanciscono la inviolabilità della libertà personale, con esclusione di qualsiasi restrizione, se non per atto motivato dalla Autorità giudiziaria ed il diritto del cittadino di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale;

Ritenuto che il giudizio non può essere definito, indipendentemente dalla risoluzione della questione, mancando allo stato elementi che autorizzino la assoluzione dell'imputato;

Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata potendo il precetto legislativo denunziato, per la sua lettera, essere ritenuto in contrasto con le nuove disposizioni contenute nella legge fondamentale dello Stato in materia di diritti e doveri del cittadino così da potersi dubitare della legittimità costituzionale del precetto stesso;

Ritenuto che competente a giudicare è la Corte Costituzionale ed il processo deve essere sospeso;

Visti gli articoli 157 del testo unico della legge di pubblica sicurezza; 13, 16, 134, 137 della Costituzione; 1° della legge 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina la sospensione del processo.

Il pretore: RAGONESE

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1956 dal pretore di Poppi nel procedimento penale a carico di Sassoli Arnaldo di Alfredo e di Ricciardi Angelo di G. Battista.

IL PRETORE

Vista l'eccezione sollevata dal difensore circa la legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza in relazione all'art. 21 della Costituzione;

Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto esistere contrasto fra la norma costituzionale di cui al citato art. 21 della Costituzione e la contravvenzione prevista e punita dall'art. 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza;

Ritenuto altresì corrispondere ad un superiore interesse di giustizia sollecitare ed ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale, oggi funzionante, un sicuro e definitivo giudizio circa la legittimità costituzionale della norma in oggetto;

P. Q. M.

Delibera di sospendere il presente procedimento e che siano rimessi gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione.

Poppi, addì 8 febbraio 1956

Il pretore: DOVERI

(847)

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1956 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Mazzani Augusto fu Antonio.

IL TRIBUNALE

Sull'istanza della difesa, sentito il P. M.;

Ritenuto che la questione sollevata dalla difesa della illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 113 della legge di pubblica sicurezza in relazione all'art. 663 del C. P. non appare manifestamente infondata data la formulazione dell'art. 21 della Costituzione e le contrastanti pronuncie in ispecie della giurisprudenza di merito;

Ritenuto altresì che la questione può essere anche rilevata d'ufficio;

Ordina

la sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Forlì, addì 30 gennaio 1956

Il presidente: FARNETI

(852)

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1956 dal pretore di Gioia del Colle nel procedimento penale a carico di Vasco Giuseppe di Francesco.

IL PRETORE

Ritenuto che, all'odierno dibattimento, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, assumendo che la disposizione di cui agli articoli 113 della legge di pubblica sicurezza e 663 del C. P. è stata abrogata dall'art. 21 della Costituzione;

Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata perchè, nonostante le decisioni della Corte di cassazione, la giurisprudenza dei giudici di merito continua ad essere contrastante;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e

sospende

il giudizio in corso.

Gioia del Colle, addì 25 gennaio 1956

Il pretore: PACE

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1956 dal pretore di Augusta nel procedimento penale a carico di Litrico Giuseppe fu Giacomo.

IL PRETORE

Visti gli articoli 16 della Carta Costituzionale della Repubblica italiana, 157 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che l'art. 16 della Carta Costituzionale della Repubblica italiana statuisce che il cittadino italiano può circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;

Ritenuto che la difesa dell'imputato lamenta il contrasto tra la norma sovrariportata e l'art. 157 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la conseguente incostituzionalità del secondo precetto;

Ritenuto che l'odierno processo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, investendo l'asserto contrasto delle due norme proprio la incriminazione del comportamento contestato all'imputato;

Ritenuto che l'istanza non appare manifestamente infondata. Per vero, infatti, l'art. 16 dianzi citato, a differenza dell'art. 26 dello Statuto albertino, riconosce espressamente la libertà di locomozione e di soggiorno, salvi i richiamati limiti. L'art. 157 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza attribuisce, invece, alla Autorità di polizia, attraverso la indefinita nozione di persona sospetta, un potere talmente lato da consentire l'annullamento totale della libertà costituzionalmente riconosciuta;

Non può dirsi soddisfatta la esigenza di una limitazione posta in linea generale della legge per ragioni di sicurezza o di sanità da una norma che rimette all'arbitrio della pubblica autorità l'esercizio del diritto riconosciuto al cittadino;

Ritenuto che il corso del processo deve essere sospeso;

P. T. M.

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Alta Corte Costituzionale e sospende il giudizio.

Il pretore: SANTIAPICHI

(845)

Ordinanza emessa il 1° febbraio 1956 dalla Corte di assise di Terni nel procedimento penale a carico di Picchiami Dario di Agostino ed altri.

LA CORTE DI ASSISE DI TERNI

Sull'istanza del P. M. e della difesa degli imputati; ritenuto che il P. M. e la difesa degli imputati sostengono che l'art. 113 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il quale è vietato, fra l'altro, di affiggere scritti o disegni in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, per il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione;

Che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 113 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in rapporto all'art. 21 della Costituzione, dibattuta in dottrina, ha dato luogo a contrastanti decisioni giurisprudenziali, e che della risoluzione di essa è stata già investita la Corte Costituzionale;

Che pertanto la questione stessa non può qualificarsi come manifestamente infondata;

Che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione di legittimità costituzionale;

Che non si ravvisa l'opportunità di separare il giudizio relativo al reato di cui all'art. 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza dal giudizio relativo alle altre imputazioni, stante il vincolo di connessione fra tutte le imputazioni;

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso;

ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma;

dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Terni, addì 1° febbraio 1956

Il presidente: MAZZACANE

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1956 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Belfiori Fausto e Fois Giorgio.

LA CORTE

Sulla eccezione di incostituzionalità della legge 20 giugno 1952, n. 645, proposta dal difensore degli imputati Fois e Belfiori;

Sentito il Procuratore Generale;

Osserva che i profili della eccezione sono essenzialmente due: uno concernente la legge nel suo complesso, per essere stata esaminata e approvata dai due rami del Parlamento senza l'osservanza della speciale procedura indicata nell'art. 138 della Costituzione.

Questa tesi è manifestamente infondata, poichè la procedura stessa è stabilita nel citato art. 138 soltanto per leggi di revisione della Costituzione, come si desume testualmente dalla intestazione della sezione seconda, titolo sesto, della seconda parte della Costituzione stessa.

Il secondo profilo della eccezione difensiva concerne soltanto l'art. 4 della legge 20 giugno 1952: art. 4, che si assume essere in contrasto con il diritto dei cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

L'eccezione non sembra possa qualificarsi manifestamente infondata. E' ben chiaro dall'esame della legge in questione che, con la repressione dell'apologia del fascismo, il legislatore ha inteso predisporre dei mezzi di tutela preventiva diretti ad impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, giusta il divieto del primo comma della XII disposizione finale della Costituzione. Senonchè è lecito dubitare della costituzionalità della estensione del divieto stesso, poichè questo costituisce una limitazione dei diritti di libertà garantita al cittadino dalla Carta Costituzionale e la relativa norma pertanto non consente che se ne faccia applicazione fuori dei casi previsti.

Nè a diversa soluzione può giungersi in considerazione della natura solo programmatica della norma contenuta nell'art. 21 della Costituzione, giacchè la legge denunciata è successiva alla Costituzione stessa, e non sembra possa dubitarsi che la difformità di una legge ai principi generali dettati al legislatore nella Carta Costituzionale dia luogo, appunto, a una questione sulla costituzionalità della medesima, riservata alla decisione della Corte Costituzionale;

P. Q. M.

Applicati gli articoli 1 *della legge* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1 *e art.* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Ordina

la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Il presidente: VISTA

(894)

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1956 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Bonardi Giuseppe e Nova Francesco.

IL TRIBUNALE

Vista la istanza della difesa con cui viene sollevata questione di illegittimità costituzionale in merito alla applicazione dell'art. 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, che si assumono implicitamente abrogati per la loro incompatibilità con l'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Ritenuto che tale questione rientra tra quelle di cui alla lettera *b*) dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale; ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, posto che essa è stata più volte dibattuta con alterne soluzioni di fronte alla Corte di Cassazione competente nel sindacato di legittimità delle leggi prima della entrata in funzione della Corte Costituzionale; ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta, dipendendo da essa la sussistenza giuridica del reato;

P. T M.

Visti gli articoli 134 *della Costituzione della Repubblica,* 1 *della legge costituzionale* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1 *e* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Sospende il giudizio in corso, ordinando che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti non presenti al dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e agli altri organi di cui per legge.

Vigevano, addì 12 gennaio 1956

Il presidente: SPACCA

(893)

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1956 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Alti Ambrogio di Agostino.

LA CORTE

Ritenuto che l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica che avrebbe abrogato l'art. 113 della legge di pubblica sicurezza;
Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina

che a cura della Cancelleria di questa Corte, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 24 gennaio 1956

Il presidente: LEOPARDI

(897)

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1956 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida, Zampino Giovanni e Bonfato Angelo Giovanni.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che la difesa degli appellanti ha eccepito l'anticostituzionalità dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 21 della Costituzione della Repubblica;
Ritenuto pertanto che appare opportuno investire la Corte Costituzionale della cognizione di tale eccezione pregiudiziale per la decisione della causa;

P. Q. M.

rimette gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione di tale questione pregiudiziale e sospende all'uopo il processo fino all'esito della decisione da parte della Corte predetta.

Il presidente: SCIBILIA

(885)

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1956 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Gandini Carlo fu Giuseppe.

LA CORTE

Ritenuto che l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 21 della Costituzione repubblicana, che avrebbe abrogato l'art. 113 della legge di pubblica sicurezza;
Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina

che a cura della Cancelleria di questa Corte, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 24 gennaio 1956

Il presidente: LEOPARDI

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1956 dal pretore di Sulmona nel procedimento penale a carico di Di Battista Carmela di Carmine.

IL V. PRETORE

Decidendo sulla eccezione preliminare proposta dalla difesa di Di Battista Carmela di illegittimità costituzionale dell'art. 157 II cpv. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 16 giugno 1931, n. 773, regolante l'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione, in quanto contrastante con gli articoli 13 e 16 della Carta Costituzionale;

Considerato che la questione presenta per sua stessa natura caratteri di eccezionale delicatezza perchè involgente la inviolabilità della libertà individuale, massimo bene ed attributo della personalità umana;

Considerato che nella esaminata materia contro l'avviso della Suprema Corte di Cassazione si sono atteggiate la prevalente dottrina ed i giudici di merito in numerosi pronunciati;

Tenuto presente che comunque la questione è vessata e dibattuta solo sul punto della possibilità tecnico-giuridica di una ulteriore applicazione della disposizione di pubblica sicurezza, dopo l'emanazione delle citate norme costituzionali, a causa del difetto di una più specifica legiferazione in merito, ma non sulla incompatibilità teorica delle norme in esame, che è palese e pacifica;

Considerato in conseguenza che la eccezione di vizio di illegittimità costituzionale si appalesa fondata e che necessita la pronuncia dell'Organo supremo costituito con specifica competenza, non potendosi comminare pene per la commissione di un fatto che trova la scaturigine della propria illiceità in una disposizione della quale si contesta la legittimità;

Letti ed applicati gli articoli 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione a norma delle disposizioni in materia e la sospensione a tempo indeterminato del giudizio in corso;

Ordina

che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato.

Sulmona, addì 9 febbraio 1956

Il v. pretore onorario: FERRUCCI

(891)

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1956 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Dini Renato di Guido e Figlinesi Alfredo di Vincenzo.

IL PRETORE

Ritenuto che l'art. 113 della legge di pubblica sicurezza condiziona l'affissione e la diffusione di manifesti, scritti e disegni a preventiva licenza mentre l'art. 21 della Carta Costituzionale sancisce il diritto di manifestare il proprio pensiero e stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure;

Ritenuto che in base a tali considerazioni non può qualificarsi manifestamente infondata l'eccezione sollevata dalla difesa circa la illegittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in rapporto all'art. 21 della Costituzione;

Ritenuto, altresì, che all'attuale prevalente orientamento della Corte Suprema di Cassazione, il quale suona a favore della legittimità costituzionale dell'art 113, si è pervenuti dopo una serie di giudicati contrastanti, il che significa che si verte in materia controversa;

Ritenuto che non è opportuno procedere contro il coimputato Figlinesi Alfredo in ordine alla contravvenzione ascrittagli e di cui agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 660, in quanto trattasi di fatti strettamente connessi a quelli attribuiti al coimputato Dini Renato;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Dispone

la sospensione a tempo indeterminato del procedimento penale a carico di Dini Renato e Figlinesi Alfredo e la trasmissione degli atti alla Corte Suprema Costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 21 della Costituzione.

Il pretore: QUARTARA

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1956 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Voglielo Giovanni fu Tommaso.

IL TRIBUNALE

Udita l'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato in ordine alla incompatibilità tra l'art. 113 della legge di pubblica sicurezza regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 21 della Costituzione con la conseguente richiesta di sospensione del giudizio e di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: richiesta a cui si è associato il P.M. solo per quanto concerne il reato di cui alla lettera *b*) del capo di imputazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 87, nella specie non può essere definito il giudizio, per quanto attiene al reato di cui alla lettera *b*) del capo di imputazione, ossia del reato di cui agli articoli 61 n. 2 e 663 cpv. C. P. in relazione all'art. 113, comma secondo della citata legge di pubblica sicurezza, dato che l'art. 21 della Costituzione potrebbe ravvisarsi in contrasto con l'art. 113, secondo comma della citata legge di pubblica sicurezza e quindi la questione sollevata non è manifestamente infondata;

Che peraltro tale contrasto tra l'art. 21 della Costituzione e l'art. 113, secondo comma della legge di pubblica sicurezza ha per oggetto solo la necessità o meno per il cittadino di ottenere una previa autorizzazione alla affissione dello scritto a prescindere dal contenuto dello stesso e dalla eventuale violazione di una norma penale, nella specie dell'art. 656 C. P. e che pertanto su tale ultima imputazione si deve procedere allo stralcio e al prosieguo del dibattimento;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per quanto attiene alla imputazione di cui alla lettera* b) *del capo di imputazione sospendendo il relativo giudizio;*

dispone lo stralcio del procedimento per quanto attiene alla imputazione di cui alla lettera a) *ordinando in merito procedersi oltre nel dibattimento.*

Asti, addì 23 gennaio 1956

Il presidente: DURANDO

(887)

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1956 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Bartoli Fedora di Marsilio.

IL PRETORE

Sulla richiesta della difesa di Bartoli Fedora, perchè, sospeso il giudizio, gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale per l'esame sulla costituzionalità dell'art. 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nei confronti dell'art. 16 della Costituzione della Repubblica;

Sentito il P. M. che dichiara di non opporsi all'accoglimento della richiesta;

Ritenuto che la questione sollevata non appare tale da potersi definire « manifestamente infondata » e che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione della legittimità costituzionale;

Ritenuto che nelle more del rinvio l'imputata dovrà essere ammessa a fruire della libertà provvisoria;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende

il giudizio penale in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per lo esame sulla costituzionalità dell'art. 157 *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

Ordina

la immediata scarcerazione della Bartoli Fedora se non detenuta per altra causa.

Manda

alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione dello stesso ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Livorno, addì 26 gennaio 1956

Il pretore: AMBROSI

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1956 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Dalle Nogare Antonio fu Adolfo.

IL TRIBUNALE

Letta l'istanza della difesa con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale relativamente alla disposizione dell'art. 113 del vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, siccome in contrasto con l'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana che si assume violato;

Ritenuto che la sollevata questione non appare manifestamente infondata sembrando inconciliabile e incompatibile con i principi ai quali si ispira la Carta Costituzionale e segnatamente con la disposizione di cui all'art. 21 la norma incriminatrice di che all'art. 113 del vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza;

Osservato che il presente procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale atteso il carattere pregiudiziale della medesima dipendendone la sussistenza o meno dell'illecito penale contestato all'appellante Dalle Nogare;

Ritenuto la competenza della Corte Costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale della legge e degli atti aventi forza di legge; sentiti il P. M. e il difensore; visti gli articoli 134 della Costituzione della Repubblica italiana e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale sopra indicata e ordina la sospensione del giudizio in corso contro Dalle Nogare Antonio.

Vicenza, addì 23 gennaio 1956.

Il presidente: BANDOLI

(884)

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1956 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe fu Raniero.

IL PRETORE

Sulla richiesta della difesa di Vittori Giuseppe perchè sia sospeso il giudizio e gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale per l'esame sulla costituzionalità dell'art. 163 della legge di pubblica sicurezza nei confronti dell'art. 16 della Costituzione;

Sentito il P. M. che non si oppone;

Ritenuto che la questione sollevata non può definirsi manifestamente infondata e che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione della legittimità costituzionale;

Ritenuto che nelle more del rinvio, il Vittori dovrà essere ammesso a godere della libertà provvisoria;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende

il giudizio penale in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame sulla costituzionalità dell'art. 163 *della legge di pubblica sicurezza.*

Ordina

l'immediata scarcerazione del Vittori se non detenuto per altra causa;

Ordina

la notifica a cura della Cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Livorno, addì 26 gennaio 1956

Il pretore: AMBROSI

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1956 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro di Angiolo, imputato della contravvenzione prevista dall'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 663 C. P. e art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382.

IL PRETORE

Ritenuta fondata la richiesta;
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuto che la questione costituzionale sollevata dalla difesa non è estranea ai fatti di causa;
Ritenuto altresì che non è manifestamente infondata in quanto il giudizio in ordine alla natura programmatica o dispositiva dell'art. 21 della Costituzione non è di agevole soluzione, tanto vero che la Corte Suprema di Cassazione ha pronunciato difformemente a singole sezioni e si è dovuta poi riunire a sezioni unite per uniformare la giurisprudenza;
Che pertanto gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale;

P. Q. M.

sospende il procedimento ordinando rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale.

Il pretore: CACOPARDO

(889)

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1956 dal pretore di Sestri Ponente nel procedimento penale a carico di Dolmetta Evelina di Bartolomeo.

IL PRETORE

Ritenuto che la questione sulla illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo unico di pubblica sicurezza in relazione all'art. 13 della Carta Costituzionale non appare manifestamente infondata malgrado il prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla costituzionalità del succitato art. 157;
Visto l'art. 132 della Carta Costituzionale, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ge. Sestri, addì 27 gennaio 1956

Il pretore: TAMBURELLO

(892)

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1956 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi e Veneroni Costantino.

LA CORTE

Ritenuto che gli appellanti hanno eccepito la violazione dell'art. 21 della Costituzione repubblicana, che avrebbe abrogato l'art. 113 della legge di pubblica sicurezza;
Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina

che a cura della Cancelleria di questa Corte, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 24 gennaio 1956

Il presidente: LEOPARDI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'elenco principale e il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Pistoia, approvati rispettivamente con regio decreto 7 gennaio 1943 e con decreto Presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici nel quale sono stati inclusi n. 16 fra corsi d'acqua e sorgenti che, pur presentando caratteri di pubblicità, non erano stati compresi negli elenchi come sopra approvati;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi di legge, dai quali risulta che avverso alla iscrizione della sorgente « La Mogia », è stata prodotta opposizione sottoscritta dalla ditta Battaglini Agostino, nel cui fondo nasce la sorgente, e da altre diciotto ditte, per sostenere che la poca acqua di essa sorgente non avrebbe i requisiti per essere iscritta nell'elenco delle acque pubbliche; che la portata sarebbe di gran lunga inferiore ad un litro-secondo e che ad essa avrebbero sempre attinto, per uso potabile, domestico e di abbeveraggio bestiame, il proprietario del fondo in cui nasce la sorgente e gli altri firmatari dell'opposizione che avrebbero pure sempre usufruito del lavatoio alimentato dalla sorgente stessa. In detta opposizione si fa richiamo anche al decreto Ministeriale 3 luglio 1953,

n. 4874, col quale è stata accordata alla ditta Lauri Gino e Pila Angiola la concessione di derivare dalla sorgente in parola l'acqua in quantità non superiore a litri-secondo uno per uso potabile, irriguo ed altre occorrenze agricole in servizio della villa della ditta concessionaria, per cui pende causa di annullamento davanti al Tribunale superiore delle acque, per eccepire che con la iscrizione della sorgente nell'elenco delle acque pubbliche si tenderebbe a sottrarre le acque al proprietario del fondo e agli altri che la userebbero da tempo;

Considerato che la sorgente possiede i requisiti di pubblico generale interesse per essere iscritta nell'elenco delle acque pubbliche così come, peraltro, è confermato nella opposizione di cui sopra nella parte ove è messa in rilievo l'antica utilizzazione collettiva delle acque della sorgente stessa per uso potabile e di abbeveraggio; che per quanto concerne la concessione accordata alla ditta Lauri e Pila nelle more dell'approvazione del secondo elenco suppletivo oggetto del presente decreto è da considerare che è fatto, appunto, obbligo ad essa ditta concessionaria di costruire una fontanella a rubinetto per consentire il pubblico attingimento, e quindi con maggiori garanzie dal lato igienico, e dopo tutto l'esistenza di tale concessione conferma la necessità di dichiarare pubblica l'acqua di che trattasi; che nei riguardi della utilizzazione dell'acqua i firmatari avrebbero potuto far valere le loro ragioni durante l'istruttoria della domanda di concessione Lauri e Pila a suo tempo esperita, e che, comunque, gli stessi firmatari dell'opposizione potranno far valere i loro eventuali diritti ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1755, per cui la opposizione è da respingere;

Che, quindi, nulla osta alla integrale approvazione dell'elenco suppletivo suddetto;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1331 nell'adunanza del 16 giugno 1955;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Pistoia, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1956
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 279

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3		5
175	Rio Binestre	Torrente Pescia di Pescia	Pescia	Dalle sorgenti allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia
176	Sorgente Sotto Bivio di Avaglio	Pianoro di Panicagliora	Marliana	Sorgente stessa
177	Rio Forra Stella	Torrente Maresca	San Marcello Pistoiese	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Maresca
178	Sorgente La Mogia	Via Cappella	Pescia	Sorgente stessa
179	Rio Bareglia	Torrente Pescia di Pescia	Id.	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Pescia di Pescia
180	Rio Furicaia o Duzzano	Id.	Pescia Uzzano	Id.
181	Rio delle Pille	Rio Furicaia	Uzzano	Dalle sorgenti allo sbocco nel rio Furicaia
182	Sorgente Il Pillone	Forra Granchiaie	Tizzana	Sorgente stessa
183	Rio San Giovanni	Torrente Pescia di Pescia	Pescia	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Pescia di Pescia
184	Rio San Michele	Id.	Id.	Id.
185	Sorgenti Poggioni 1° e 2°	Buriano	Tizzana	Sorgente stessa
186	Sorgente Acqua Bona	Id.	Id.	Id.
187	Sorgente Bacarello 2°	Montemagno	Id.	Id.
188	Sorgente Fontanicchio	Fontanicchio	Pescia	Id.
189	Rio dell'Asino	Torrente Pescia di Pescia	Id.	Dalle sorgenti allo sbocco nel torrente Pescia di Pescia
190	Rio Basso Vada	Id.	Id.	Id.

Visto, *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1955.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per i servizi telefonici ausiliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visti gli articoli 46 (comma quarto) e 47 delle convenzioni, stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti in data 23 aprile 1925, n. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 giugno 1928;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 stesso mese;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 4 agosto 1955;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1955;

Decreta:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1956 restano in vigore le norme e le tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e le tariffe per i servizi telefonici ausiliari stabilite negli articoli da 1 a 15 del decreto Ministeriale 30 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 4 agosto 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1956
Registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 392. — FAGGIANI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Capo Mele (Villaggio Serra), sita nell'ambito del comune di Andora.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona di Capo Mele (Villaggio Serra), sita nell'ambito del comune di Andora;

Considerato che il verbale contenente la proposta di vincolo è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Andora, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona di Capo Mele, sita nel territorio del comune di Andora, confinante a nord col bordo lato terra di via Aurelia; ad est col confine del comune di Laigueglia; a sud col mare; ad ovest col confine del comune di Cervo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Andora provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1956

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CARON

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto elenco compilato nella riunione del 19 *dicembre* 1953.

Verbale n. 20

ANDORA - Capo Mele (villaggio Serra).

La Commissione propone il vincolo della zona delimitata dalla via Aurelia (compresa), la striscia demaniale lungo la spiaggia del mare e i confini del territorio comunale: a levante Laigueglia e a ponente Cervo; vincolo come punto di vista panoramico che si gode percorrendo la detta via Aurelia, come quadro naturale di bellezza d'insieme (legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto).

La Commissione fa voti perchè le costruzioni nella parte a monte interessante la zona panoramica, pur non ritenendosi opportuno stabilire un vincolo d'insieme, siano sottoposte al preventivo esame della Soprintendenza nei casi di eccezionale interesse di iniziative private di vasta portata o di edifici di particolare mole.

A confini:
nord: bordo lato terra via Aurelia;
est: confine comune di Laigueglia;
sud: zona demaniale;
ovest: confine comune di Cervo.

(700)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la rotonda di via Corsica ed aree sottostanti, sita nell'ambito del comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 2 marzo 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la rotonda di via Corsica ed aree sottostanti, sita nell'ambito del comune di Genova-Portoria;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di caratteristica bellezza panoramica ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del porto e delle riviere;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova confinante a nord, con via A. Gavotti e via Corsica; ad est, con via Corsica; a sud, con il corso A. Saffi; ad ovest, con piazza della Cava e via Rivoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 2 *marzo* 1955.

GENOVA Portoria Aree poste ai lati della rotonda di via Corsica.

Riferisce il soprintendente. I terreni a levante e a ponente del piazzale di testata di via Corsica in corrispondenza della zona denominata Batteria della Cava, sono stati messi all'asta per essere utilizzati come aree fabbricabili, a carattere intensivo.

E' nota l'importanza del belvedere di via Corsica, da annoverarsi tra i più importanti e più caratteristici della città, poichè da esso si godono le visuali del porto e delle riviere.

I terreni suddetti, fanno cornice al belvedere, le visuali del quale verrebbero distrutte o limitate qualora non fossero considerati come zona di rispetto e mantenuti liberi da costruzioni. Al fine di scongiurare il suddetto pericolo, si propone di vincolare il belvedere ed i terreni sottostanti.

La Commissione condividendo quanto sopra, considerato che il belvedere di via Corsica è uno dei più importanti e più caratteristici della città, al fine di salvaguardarne le prerogative propone il vincolo del piazzale e dei terreni circostanti motivandone l'importante interesse pubblico come segue:

« Piazzale di belvedere posto in zona centrale della città, di notevole interesse perchè costituisce un affaccio sul mare dal quale s'inquadra la caratteristica visione del porto e delle riviere, da salvaguardare nella totalità delle visuali che da esso si godono, anche in relazione ai terreni sottostanti i quali incorniciano il quadro panoramico (art. 1, comma quarto)»

Ai confini:
nord: via A. Gavotti; via Corsica;
est: via Corsica;
sud: corso A. Saffi;
ovest: piazza della Cava e via Rivoli.

(697)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1956.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955-1956 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, che reca i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 456, recante alcune modifiche ai provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1955, con il quale sono stati approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ed il preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1955, con il quale è stato disposto a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori un contributo di lire diecimiliardi (L. 10.000.000.000) da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1956, con il quale è stato approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'esercizio finanziario 1954-55 e dal quale risulta accertato un avanzo di amministrazione di lire tremiliardicentoquarantottomilioniduecentoquarantatremilacinquecentosessanta (L. 3.148.243.560), da utilizzarsi nel corrente esercizio 1955-56;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1955-56, sia per iscrivere il contributo di cui al citato decreto interministeriale 16 settembre 1955, sia per integrare di lire duemiliardiseicentoquarantottomilioniduecentoquarantatremilacinquecentosessanta (L. 2.648.243.560) l'avanzo di amministrazione già previsto in lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000);

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955-56 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L. 2.648.000.000
Cap. 6. — Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	» 10.000.000.000
Totale aumento ENTRATA	L. 12.648.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. 1. — Spesa per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L. 1.798.000.000
Cap. 2. — Spesa per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	» 5.150.000.000
Cap. 3. — Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3 lettera *d*)	» 2.700.000.000
Cap. 6. — Quota parte del contributo annuo dello Stato destinato alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *a*)	L. 3.000.000.000
Totale aumento SPESA	L. 12.648.000.000

Art. 2.

Al preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1955-56 della gestione per la formazione professionale degli apprendisti sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:

Cap. 1. — Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, destinato alla formazione professionale degli apprendisti	L. 3.000.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. 1. — Sovvenzione e finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	L. 1.000.000.000
Cap. 2. — Sovvenzione ai centri di addestramento e di orientamento professionale	» 300.000.000
Cap. 3. — Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	» 200.000.000
Cap. 4. — Spese di assicurazione degli apprendisti contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza od indennità di assistenza post-sanatoriale	» 1.500.000.000
Totale aumento SPESA	L. 3.000.000.000

Roma, addì 15 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1956.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di La Spezia ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione d'archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti, previste dalla citata legge;

Decreta:

E' istituita in La Spezia a decorrere dal 1° marzo 1956 la Sezione d'archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 16 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(860)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1956.

Sostituzione di alcuni membri in seno al Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione delle leggi 24 luglio 1942, n. 1023 e 28 luglio 1950, n. 595, concernenti la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre successivo, relativo alla costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 stesso mese, relativo alla sostituzione di un membro supplente del predetto Comitato F.A.B.;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre stesso anno, col quale si è provveduto alla sostituzione di taluni membri del Comitato F.A.B.;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Vincenzo Loreto, del dott. Leopoldo Del Vecchio e del dott. Alberto Castagnoli, perchè destinati ad altro incarico;

Decreta:

A decorrere dal 15 febbraio 1956, l'ispettore generale dott. Dino Ferroni Carli fa parte del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero in qualità di membro supplente nel caso di assenza o impedimento del direttore generale dott. Giuseppe Dall'Oglio.

Dalla stessa data l'ispettore generale dott. Carmelo La Rosa, capo del servizio borse della Direzione generale degli accordi commerciali, è nominato membro di diritto del predetto Comitato in sostituzione del dottor Dino Ferroni Carli.

Nel caso di assenza o di impedimento del dott. La Rosa, parteciperà ai lavori del Comitato il capo sezione dott. Augusto Torlonia, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

L'ispettore generale dott. Vincenzo Loreto, il capo divisione dott. Leopoldo Del Vecchio e il capo sezione dott. Alberto Castagnoli, destinati ad altri incarichi, cessano dalla stessa data di far parte del succitato Comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1956

Il Ministro: MATTARELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1956, registro n. 3 Interno, foglio n. 234, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malvagna (Messina) di un mutuo di L. 625.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(861)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 265, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triora (Imperia) di un mutuo di lire 742.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953 in sostituzione del precedente mutuo di lire 1.392.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56, del 9 marzo 1955.

(810)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) di un mutuo di lire 92.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(813)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) di un mutuo di lire 58.430.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(812)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calascibetta (Enna) di un mutuo di lire 14.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) di un mutuo di lire 14.900.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(808)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 100, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serrata (Reggio Calabria) di un mutuo di lire 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(809)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani) di un mutuo di lire 9.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(811)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1956, registro n. 3 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Balestrate (Palermo) di un mutuo di L. 4.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(862)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) di un mutuo di lire 16.485.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maiori (Salerno) di un mutuo di lire 28.086.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(804)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tramonti (Salerno) di un mutuo di lire 12.994.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(806)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956, registro n. 2 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare (Salerno) di un mutuo di lire 50.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(807)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Cantalupo in Sabina

Con decreto Ministeriale 24 febbraio 1956, n. 71, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Cantalupo in Sabina, vistato in due planimetrie in scala 1:500 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(864)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1956, è in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Giovanni Flore, avverso deliberazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza.

(876)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso di rettifica

L'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 dicembre 1955, pag. 4238, è rettificato come segue:

« Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 3 ottobre 1955, n. 128, registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1955, al registro n. 11 Aeronautica, foglio 106, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Pontedera e distinta in catasto al foglio 8, particelle 3-*b*, 22, 21-*b*, 20-*b*, 19-*b*, 28-*b*, e foglio 9, particella 48, per una superficie di Ha 6.80.00, facente parte della maggiore superficie di Ha 29.65.45 dei detti mappali a suo tempo espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Pontedera (Pisa) ».

(857)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1956, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto con due distinti atti del 22 dicembre 1954, e del 17 febbraio 1955, dall'ex agente della ferrovia Sangritana D'Alauro Nicola, avverso il provvedimento 24 settembre 1954 del Consiglio aziendale di disciplina di negata riassunzione in servizio quale esonerato per motivi politici.

(875)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 22, per smarrimento ricevute titoli presentati per operazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1956, alle ricevute numeri 235 e 236 intestate a Mangone Nicola, per il capitale nominale di L. 500 e L. 700, in luogo di Tesoreria provinciale di Teramo deve leggersi: Tesoreria provinciale di Brindisi.

(874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 2 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,84	624,81	624,86	624,88	624,82	624,82	624,855	624,88	624,84	624,84
$ Can.	625,30	625,375	625,50	625,25	625,15	625 —	625,25	625,25	625,25	625,25
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,75	145,81	145,815	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,72	90,69	90,70	90,70	90,66	90,72	90,70	90,70	90,72	90,70
Kr. N.	87,72	87,69	87,70	87,72	87,73	87,70	87,715	87,72	87,72	87,70
Kr. Sv.	120,70	120,71	120,72	120,75	120,66	120,68	120,72	120,75	120,72	120,68
Fol.	165 —	164,97	165 —	165,02	165 —	165,05	165,01	165,02	165 —	165 —
Fr. B.	12,58582	12,58	12,5875	12,58625	12,58	12,58	12,58375	12,58625	12,582	12,58
Fr. Fr.	178,59	178,57	178,55	178,55	178,56	178,58	178,49	178,55	178,58	178,55
Fr. Sv. acc.	143,37	143,34	143,35	143,38	143,35	143,35	143,37	143,38	143,37	143,35
Lst.	1755,12	1754,625	1755 —	1755,125	1754,70	1755,25	1754,875	1755,125	1755,25	1754,75
Dm. occ.	149,72	149,71	149,71	149,74	149,70	149,72	149,70	149,74	149,73	149,73

Media dei titoli del 2 marzo 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,85
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	91,675
Redimibile 3,50 % 1934	81 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,65
Id. 5 % 1936	93,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,40

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,867
1 dollaro Can.	625,25
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,70
1 Kr. Norv.	87,717
1 Kr. Sv.	120,735
1 Fol.	165,015
1 Fr. bel.	12,585
100 Fr. Fr.	178,52
1 Fr. Sv. acc.	143,375
1 Lst.	1755 —
1 Marco ger.	149,72

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1472 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1818 R Gab., con cui alla signora Niedrist Luigia, nata a Laives il 25 maggio 1903, ora defunta, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Nidri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 gennaio 1956 dal sig. Nidri Antonio, nato a Bolzano il 10 luglio 1934, figlio maggiorenne della predetta, in atto residente a Laives;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763 Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 novembre 1935, n. 1818-R - Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Nidri Antonio, nato a Bolzano il 10 luglio 1934, viene ripristinato nella forma tedesca di Niedrist.

Il sindaco del comune di Laives provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 febbraio 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(865)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso pubblico per esami per il conferimento di tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale delle Rappresentanze provinciali.

Con deliberazione 4 gennaio 1956, n. 40, del presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, è indetto un concorso pubblico per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale delle Rappresentanze provinciali.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali o in economia e commercio presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

h) per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle disposizioni in vigore;

i) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti di età debbono riferirsi alla data del presente bando.

Il limite massimo di età di anni 30 è infine elevato:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

n) nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria (art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465)

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alle lettere *m*) e *n*) e tutte e tre con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *i*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati dei ruoli organici dell'Opera nazionale invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli transitori delle Amministrazioni dello Stato;

C) essere cittadino italiano;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra Ufficio del personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B* dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio e quella del segretario comunale dovrà essere legalizzata dal sindaco la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengono alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 4.

La graduatoria è approvata con deliberazione del presidente dell'Opera nazionale sotto condizione dell'accertamento dei requisti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati

a) diploma originale di laurea di cui all'art. 1, lettera *A*), o copia autenticata notarile in carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando, abbia compiuto il 18º anno di età e non superato il 30º.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30º anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 1 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 3;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo caso dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie, assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni

di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza nel Comune per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

h) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*) del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *h*).

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *a*), *e*) ed *f*) del precedente art. 4, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *l*) ed *m*) del precedente art. 1.

Art. 7.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, saranno considerati privi di efficacia, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione non motivata dal presidente dell'Opera.

Art. 8.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo e costituzionale;
c) economia politica e scienza delle finanze;
d) nozioni di statistica;
e) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra con particolare riguardo al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Le prove scritte, che verteranno soltanto sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con apposito provvedimento ed i candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove stesse saranno tenute.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione per il personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A* dello Stato.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione per il personale di prorogare la prova per altri sei mesi.

Coloro che non raggiungessero la sede loro assegnata verranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art. 61 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Roma, addì 4 gennaio 1956

Il presidente: PIZZORNO

(836)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario del gruppo A (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la propria deliberazione del 24 dicembre 1955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1956, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario del gruppo *A* (grado 11°) dell'Istituto centrale di Statistica;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso anzidetto;

Delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario del gruppo *A* (grado 11°) dell'Istituto centrale di Statistica, indetto con deliberazione presidenziale del 24 dicembre 1955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1956, è prorogato al 30 aprile 1956.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il presidente: MAROI

(877)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posto d'impiego d'ordine presso il Ministero di grazia e giustizia, spettante ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 febbraio 1956).

E' disponibile presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, un posto di vice coadiutore (grado 12°, gruppo C), spettante ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali di Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1956, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate dalla prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Al sottufficiale che sarà nominato all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bovetti

(867)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria generale del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 26 luglio 1954.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 885, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1954, registro n. 4, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1954, n. 195, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1954, registro n. 11, foglio n. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1954, n. 290, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 31 dicembre 1954;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 27 Esercito, foglio n. 63, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 26 luglio 1954:

1.	Schiavone Ruggiero	punti	18,50	su 20
2.	Serra Nicola	»	16 —	»
3.	De Gregorio Erberto	»	15,50	»
4.	Florio Domenico	»	15 —	»
5.	Ugento Franco	»	14,50	»
6.	Vagnoni Salvatore, nato il 15 febbraio 1928	»	14,25	»
7.	Lopez Claudio, nato il 9 agosto 1930	»	14,25	»
8.	Montuori Giovanni	»	14 —	»
9.	Merlino Pasquale	»	13,75	»
10.	Tarquilio Pierino	»	13,50	»
11.	Gramegna Luigi, nato il 17 settembre 1921	»	13 —	»
12.	Testa Tito, nato il 22 ottobre 1930	»	13 —	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori, nell'ordine appresso indicato, e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, i seguenti candidati:

1. Schiavone Ruggiero
2. Serra Nicola
3. De Gregorio Erberto
4. Florio Domenico
5. Ugento Franco
6. Vagnoni Salvatore
7. Lopez Claudio
8. Montuori Giovanni
9. Merlino Pasquale
10. Tarquilio Pierino
11. Gramegna Luigi
12. Testa Tito

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1956

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1956
Registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 204

(837)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.